

STATUTO

INDISCIPLINATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RACALE LE VIA REGINA
MARGHERITA 58

Numero REA: LE - 296189

Codice fiscale: 04495120752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato <u>A</u> Rep. n. <u>3269</u> Racc. n. <u>2513</u>
	----- STATUTO -----	
	----- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE -----	
	----- Articolo 1 -----	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, una Società cooperativa	
	a responsabilità limitata sotto la denominazione: "INDISCIPLINATI	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". -----	
	----- SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ -----	
	----- Articolo 2 -----	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della	
	mutualità prevalente senza fini di speculazione privata e ha per	
	scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa, con le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali, per i soci. -----	
	In relazione all'articolo 1, comma quarto, del D.Lgs. n. 112/2017 e	
	all'articolo 40 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, recante il "Codice	
	del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),	
	della legge 6 giugno 2016 n. 106", alla cooperativa sociale si	
	applicano le disposizioni del detto D.Lgs. 112/2017 nel rispetto	
	della normativa specifica delle cooperative ed in quanto	
	compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui	
	all'articolo 1 della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, come modificato	
	ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello stesso D.Lgs.	
	112/2017. -----	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. -----	
	1	



	- interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio	
	1992 n. 104 e successive modificazioni; -----	
	- interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 22 giugno	
	2016 n. 112 e successive modificazioni; -----	
	- interventi e prestazioni sanitarie; -----	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive	
	modificazioni; -----	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della	
	Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le	
	attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ----	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	
	prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ---	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.	
	2, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, vale	
	adire: -----	
	-- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99),	
	del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno	
	2014 e successive modificazioni; -----	
	-- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112,	
	comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive	
	modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione	
	3	

	internazionale ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n.	
	251 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora	
	iscritte nel registro di cui all'art. 2, quarto comma, della Legge	
	24 dicembre 1954 n. 1228, le quali versino in una condizione di	
	povertà tale da non potere reperire e mantenere un'abitazione in	
	autonomia. -----	
	La Cooperativa è tassativamente apolitica e si propone in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, di offrire servizi in campo sociale,	
	assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare	
	l'inserimento nella vita attiva, di persone con handicap fisico,	
	psichico o sensoriale e svantaggiate. -----	
	La Cooperativa ha per oggetto l'assunzione e la gestione da P.A. e	
	da privati dei seguenti servizi: -----	
	a) case alloggio e case famiglia, servizi diurni, servizi notturni	
	a favore di disabili fisici, psichici, sensoriali e persone	
	svantaggiate, siano esse minori o adulte e di persone in difficoltà	
	di inserimento sociale; -----	
	- attività di sostegno e di inserimento sociale; -----	
	- attività di animazione, educative e di socializzazione; -----	
	- assistenza domiciliare hand-sitter; -----	
	b) attività, servizi e centri di riabilitazione; -----	
	c) centri diurni e notturni, centri socio-educativi e residenziali,	
	di accoglienza e socializzazione; -----	
	d) centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere	
	animativo-culturale e del tempo libero, finalizzate al	

	miglioramento della qualità della vita; -----	
	e) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di	
	sostegno e di riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia,	
	quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili	
	nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o	
	messi a disposizione da enti pubblici o privati; -----	
	f) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle	
	persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniati	
	sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche,	
	individuali e di gruppo; -----	
	g) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici	
	e pedagogici delle pratiche musicali ed informatiche; -----	
	h) organizzazione e gestione di Corsi di Formazione volti alla	
	qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di	
	ricerca e di consulenza destinate all'inserimento nel mondo del	
	lavoro di persone portatrici di handicap psico-fisici; -----	
	i) organizzazione di congressi, conferenze, concerti e	
	manifestazioni promozionali; -----	
	j) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile, all'attenzione e all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno; -----	
	k) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	dell'istituzione a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti; -----	
	5	

	private o pubbliche, o in imprese aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio; può aderire a consorzi e ad associazioni anche	
	di tutela e assistenza del movimento cooperativo, può anche	
	accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente	
	legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa	
	ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi professionali	
	ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo	
	vigente. -----	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 e normativa integrativa, modificativa e	
	successiva. -----	
	----- SEDE -----	
	----- Articolo 3 -----	
	La sede della società è fissata in Racale (LE). -----	
	----- CAPITALE SOCIALE -----	
	----- Articolo 4 -----	
	Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote del valore	
	minimo consentito dalla legge. I conferimenti in denaro dovranno	
	essere versati all'atto della sottoscrizione. Il capitale sociale	
	può essere liberato anche mediante conferimenti di beni in natura e	
	di crediti. -----	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	7	

9 di 35

	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. -----	
	- <u>SOCI SVANTAGGIATI</u> - indicati nell'articolo 4 della legge 381/91,	
	i quali devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei	
	lavoratori della cooperativa, e compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo esserne soci a tutti gli effetti; la condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza. -----	
	- <u>SOCI SOVVENTORI</u> - disciplinati dall'articolo 4 della legge 59/92	
	e di cui all'articolo 5 bis del presente statuto. -----	
	- <u>SOCI LAVORATORI</u> - sono coloro che: a) concorrono alla gestione	
	dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e	
	alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c)	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano	
	al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie	
	capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo Amministrativo della società, dichiarando di obbligarsi	
	9	

11 di 35

	versare l'importo della quota all'atto della sottoscrizione e, se	
	previsto, anche l'importo del sovrapprezzo. Non adempiendo a tale	
	obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda,	
	questa si intenderà come non avvenuta. In caso di rigetto della	
	domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il	
	rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al	
	bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei	
	nuovi soci. -----	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. -----	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è vincolante. ----	
	I soci sono obbligati: -----	
	a) al versamento della tassa di ammissione, delle quote sociali e	
	dell'eventuale sovrapprezzo; -----	
	b) ad osservare l'atto costitutivo e le deliberazioni legalmente	
	prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo; -----	
	c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le	
	esigenze in atto. -----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto a partire dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa. -----	
	----- SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO -----	
	11	

		----- Articolo 5 -----
<i>di Roma futur</i>	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione,	
	per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. ---	
<i>Polina Jesse Polina</i>	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge, in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione e in caso	
	di impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo	
	sociale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il	
	recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione con le modalità previste dall'articolo 14 del presente	
	statuto. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I	
	rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono	
	ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfezionato e	
	comunicato novanta giorni prima della chiusura ovvero dalla	
	chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. -----	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti	
	dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto	
	dalla ricezione della relativa comunicazione al socio e	
	dall'annotazione nel libro dei soci. -----	

	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio: -----	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti	
	dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti ove esistenti	
	o dal rapporto mutualistico; -----	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa	
	intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo; -----	
	c) che venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità previste	
	dalla legge o in concorrenza con la cooperativa; -----	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile; -	
	e) per mancanza o per la perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società; -----	
	f) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo; -----	
	g) qualora si determini una causa di risoluzione del rapporto di	
	lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno	
	previsto dall'articolo 6 della legge n. 142/2001; -----	
	h) qualora il rapporto di lavoro venga a cessar per qualsiasi	
	ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si	
	concretizzi con la sola prestazione lavorativa; -----	
	i) in tutti gli altri casi previsti dalla legge. -----	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei	
	rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio si può proporre	
	13	

		opposizione con le modalità previste dall'articolo 14 del presente
		statuto. -----
		L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,
		dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione
		l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del
		procedimento di opposizione. -----
		Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione
		debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera
		raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante lettera
		raccomandata a mano con ricevuta di consegna. Tale forma di
		comunicazione si applica anche per le richieste di recesso
		presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della
		Cooperativa. -----
		Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno
		chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in
		caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune.
		I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto
		hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi
		effettivamente versato e del sovrapprezzo pagato in sede di
		acquisizione della qualità sociale ove versato e non capitalizzato,
		oltre ai dividendi già maturati, decurtato delle perdite imputabili
		al capitale in proporzione alle quote possedute. Il rimborso, salva
		la possibilità per la cooperativa di ritenere quanto necessario a
		copertura di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile
		nei confronti del socio, sarà effettuato allo scadere dei

	centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio. -----	
	----- SOCI SOVVENTORI -----	
	----- Articolo 5 bis -----	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui	
	all'articolo quattro della legge 31 gennaio 1992 n.59. -----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore di euro cinquanta ciascuna. -----	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	dieci. -----	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'Organo amministrativo. -----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e in mancanza il socio	
	potrà vendere a chiunque. -----	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione. -----	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci che devono	
	stabilire: -----	
	15	

	a) l'importo complessivo dell'emissione; -----	
di Rosa P. M. S.	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; -----	
	c) il termine minimo di durata del conferimento; -----	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, nei limiti di legge, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; -----	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----	
Federica M. S. S.	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un voto. -----	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	



	conferito dai soci ordinari. -----	
	La deliberazione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei	
	titoli. -----	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	presente articolo. -----	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione relativi all'esercizio dell'attività. Per	
	quanto non previsto ai soci sovventori si applicano le norme di	
	legge. -----	
	----- PATRIMONIO SOCIALE -----	
	----- Articolo 6 -----	
	Il patrimonio della società è costituito: -----	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore di Euro cinquanta (50) ciascuna; ----	
	b) dal fondo di riserva legale formato ai sensi di legge; -----	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e	
	dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti	
	od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili; -----	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od	
	17	

	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in	
Difesa futuri	previsione di oneri futuri o investimenti; -----	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. ---	
	La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo plusvalore	
	potranno essere versati a rate e precisamente: -----	
	a) il cinquanta per cento (50%) all'atto della sottoscrizione; -----	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo. La su detta disposizione si applica anche agli	
	aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante	
	l'esistenza della società. -----	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il	
Difesa nuovo	suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore	
	delle quote sottoscritte anche ai sensi dell'articolo 2536 codice	
	civile. -----	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè	
	durante la vita della società nè allo scioglimento della stessa. ---	
	----- TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI -----	
	----- Articolo 7 -----	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio	
	sociale, disciplinato da apposito regolamento interno, deve avere	
	come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi	
	vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente	
	con la natura associativa del rapporto socio - cooperativa e,	
	pertanto, con le esigenze sociali. -----	

	----- Bilancio, utili e ristorni -----	
	----- Articolo 8 -----	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e	
	delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con	
	criteri di oculata prudenza e in aderenza alla normativa di legge	
	nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno	
	essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi sociali, nonché	
	quant'altro richiesto dalla legge e dal presente atto costitutivo.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato per l'approvazione	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o	
	nella nota integrativa al bilancio. -----	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione	
	dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a	
	pagare compresi gli ammortamenti. -----	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura	
	delle perdite. -----	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati: -----	
	a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai	

	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento; -----	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o	
	comunque nella diversa misura e con le modalità fissate dalla legge;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio a fini mutualistici; -----	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura	
	che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che	
	non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato e che comunque non potrà superare i	
	limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente anche con	
	referimento al dividendo spettante ai titolari di strumenti	
	finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori il tutto anche ai sensi dell'articolo	
	duemilacinquecentoquattordici codice civile, nonché all'erogazione	
	di un dividendo di cui al precedente articolo cinque bis; -----	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. -----	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione	
	di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili, fatto	
	salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo	

	di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera	
	e). -----	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà	
	attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla	
	media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli	
	apporti mutualistici effettuati dai soci nella società, nonché alle	
	acquisizioni mutualistiche effettuate dai soci nella società. Tali	
	prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni	
	con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla	
	chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di	
	bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da	
	attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni	
	operate con i soci rispetto a quelle totali. -----	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare in caso di	
	ristorni positivi in alternativa di distribuirli in denaro o in	
	natura, di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute, di distribuirli mediante emissione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà	
	essere conforme al dettato legislativo. -----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà comunque essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento -----	
	della cooperativa. -----	
	----- DURATA -----	
	21	

	----- Articolo 9 -----	
	La durata della società è fissata a tempo indeterminato. -----	
	----- ASSEMBLEA -----	
	----- Articolo 10 -----	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche	
	fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un	
	altro stato membro dell'Unione Europea. -----	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, se nominato, o anche da un socio. -----	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o,	
	se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio	
	risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in	
	cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima	
	convocazione. -----	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	22	

	sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione in	
	argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione	
	e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporli alla trattazione degli stessi. -----	
	L'assemblea: -----	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile,	
	anche il bilancio preventivo; -----	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali; -----	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione	
	annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio; -----	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente atto	
	costitutivo su proposta dell'organo amministrativo; -----	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo o sottoposti	
	al suo esame dagli Amministratori. -----	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni	
	od eccezionalmente e per speciali motivi come innanzi entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di	
	23	

	amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio	
	sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci. In	
	quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti	
	giorni dalla data della richiesta. -----	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati per delega tanti soci che	
	rappresentino almeno la maggioranza dei voti esprimibili spettanti	
	ai soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Delibera a	
	maggioranza assoluta tranne che sulle modifiche dell'atto	
	costitutivo, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla emissione	
	di quote destinate a soci sovventori ai sensi del precedente	
	articolo cinque bis, sulla fusione, sulla trasformazione, sullo	
	scioglimento anticipato e proroga della durata della società e	
	sulla nomina dei liquidatori per cui, tanto in prima quanto in	
	seconda convocazione, occorrerà il voto favorevole di almeno un	
	terzo (1/3) dei soci della società aventi diritto al voto, fatti	
	salvi eventuali maggiori quorum di legge inderogabili. Per le	
	votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano	
	e le elezioni alle cariche sociali potranno farsi per acclamazione.	
	Potranno farsi per appello nominale quando ne faccia richiesta	
	almeno un quinto (1/5) dei soci presenti o rappresentati. Quando si	
	tratta di argomenti che riguardano gli amministratori, i sindaci,	
	se nominati, il direttore o i loro parenti ed affini fino al quarto	
	24	

	grado incluso, le votazioni dovranno farsi a schede segrete. Hanno	
	diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel	
	libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto,	
	qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi	
	rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore	
	né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;	
	ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le	
	deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali. Non hanno	
	diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla	
	società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di	
	altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti	
	agli strumenti in circolazione salvo quanto previsto al precedente	
	articolo cinque bis. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i	
	portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata	
	funzionante a norma dell'articolo duemilacinquecentoquarantuno	
	codice civile. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per	
	ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In	
	nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. -----	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale	
	Sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal	
	Notaio quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato,	
	25	

27 di 35

	ai soci. L'organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la	
	facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, stipulare	
	mutui e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni,	
	cancellazioni e annotamenti -----	
	ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e	
	compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non	
	vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione	
	presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e	
	Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato. -----	
	Gli Amministratori possono delegare, nei limiti di legge, parte	
	delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega. -----	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi, se istituito il relativo	
	Collegio, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso	
	27	

	di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	duemilatrecentottantasei codice civile. Se viene meno la	
	maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il	
	ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso	
	all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione. -----	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori, o un gettone di presenza o un compenso forfettario	
	annuo, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni di	
	ufficio. -----	
	----- RAPPRESENTANZA -----	
	----- Articolo 12 -----	
	Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è	
	autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione nonché	
	28	

	consulenti. -----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di	
	legge vigenti. L' amministratore delegato rappresenta la società in	
	relazione alle attività a lui delegate. -----	
	----- CONTROLLO LEGALE DEI CONTI -----	
	----- Articolo 13 -----	
	La società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore,	
	determinandone le competenze e i poteri. La nomina del collegio	
	sindacale e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti	
	dall'art. 2477 del codice civile, nonché in tutti gli altri casi	
	previsti dalla legge, ivi compresi i casi previsti dai Decreti	
	Legislativi 3 luglio 2017 nn. 112 e 117, se e in quanto applicabili.	
	L'organo di controllo e/o il revisore, eventualmente nominati,	
	opereranno secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali in materia. -----	
	----- CONTROVERSIE -----	
	----- Articolo 14 -----	
	Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che	
	dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società,	
	l'organo amministrativo, i liquidatori o il sindaco/i sindaci,	
	formeranno oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del	

	D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010, successive modifiche ed	
	integrazioni. -----	
	In difetto di accordo sull'organismo di mediazione, il procedimento	
	di mediazione si svolge presso un organismo scelto - su istanza	
	della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale	
	territorialmente competente rispetto al luogo ove ha sede la	
	società. -----	
	Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla mediazione prima	
	di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. -----	
	Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal Regolamento del	
	predetto Organismo. -----	
	L'eventuale esito negativo della mediazione non impedirà il ricorso	
	ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie. -----	
	La presentazione della domanda di mediazione non preclude,	
	comunque, l'attivazione di procedure cautelari. -----	
	----- SCIoglimento e LIQUIDAZIONE -----	
	----- Articolo 15 -----	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tal	
	caso l'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge, nominerà	
	uno o più liquidatori determinando: -----	
	- il numero dei liquidatori; -----	
	- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento	
	del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio	
	di amministrazione, in quanto compatibile; -----	
	- a chi spetta la rappresentanza della società; -----	
	30	

	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidatela. ----	
	L'intero patrimonio sociale residuo alla liquidazione della	
	società, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente	
	versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione e comunque per fini di pubblica utilità conformi	
	allo spirito mutualistico ai sensi della normativa vigente per il	
	conseguimento dei benefici relativi alle attività mutualistiche e	
	alle cooperative a mutualità prevalente. -----	
	----- REGOLAMENTO -----	
	----- Articolo 16 -----	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo e la disciplina dei	
	rapporti tra la Società ed i soci, con determinazione nei limiti di	
	legge dei criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, sono demandati al Regolamento della Cooperativa che	
	sarà se necessario o utile redatto a cura dell'Organo	
	amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Nel regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni del Direttore e del Comitato Esecutivo, se costituiti, di	
	appositi Comitati tecnici, se istituiti, nonché le mansioni ed il	
	trattamento economico dei dipendenti della società, nel rispetto	
	delle norme sindacali e di legge. -----	
	----- DISPOSIZIONE GENERALE -----	
	31	

	----- Articolo 17 -----	
	Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo si	
	applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con	
	particolare riferimento alla normativa in vigore per le società	
	cooperative a mutualità prevalente e per il conseguimento dei	
	benefici e delle agevolazioni di legge, tra cui quelle relative ai	
	principi in materia di limitazioni alla remunerazione del capitale	
	e degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e di devoluzione	
	del patrimonio residuo alla liquidazione della società. -----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----	
	In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui	
	all'articolo 2514 codice civile per cui v'è: -----	
	- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----	
	- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----	
	- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; -----	
	32	

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti - Titolo
sesto codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme
sulle società a responsabilità limitata. -----

Liliana Putino

Roberto Zucchi Putino



35 di 35